

Roma, 28 marzo 2002

A tutte le fondazioni

p. c. All'A.C.R.I.

Viale di Villa Grazioli, 23

00198 Roma

Ordinaria amministrazione.

Il comma 14, ultimo periodo, dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dispone che, fino alla ricostituzione degli organi, conseguente alle modifiche statutarie per l'adeguamento alle disposizioni del citato articolo 11, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, le fondazioni limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione, nella quale è ricompresa l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati.

Nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione previsto dal comma 14 dell'articolo 11 citato e in considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle fondazioni, si forniscono le seguenti indicazioni, al fine di assicurare la normale operatività delle fondazioni:

- a) è compresa nell'ordinaria amministrazione l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati, seppure nelle linee fondamentali, anche nell'ambito del documento programmatico previsionale;
- b) sono comunque autorizzate, in via generale, le deliberazioni di importo non superiore a 25.000 euro, ovvero all'eventuale maggiore importo stabilito dall'Autorità di vigilanza in considerazione delle dimensioni della fondazione; ai fini del calcolo del limite, l'importo delle singole deliberazioni è cumulato nel caso di frazionamento di operazioni unitarie;
- c) le altre operazioni sono sottoposte all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, indicando, oltre a quanto già richiesto dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 7 del d. lgs. n. 153 del 1999, i necessari elementi di valutazione e i motivi di urgenza dell'operazione che non consentono di attendere la ricostituzione degli organi.

Il Direttore Generale del Tesoro